

PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE
(art. 22 Decreto Legislativo n° 286/98 e succ. mod.; art. 37 DPR 394/99 e succ. mod.)

- a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);
- b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n°4);
- c) Certificazione della dichiarazione resa al centro per l'impiego (già iscrizione liste collocamento) ovvero la comunicazione INPS attestante la misura di sostegno al reddito.

- NOTE: La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno. Lo straniero in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nell'elenco anagrafico del Centro per l'Impiego per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque per un periodo non inferiore di un anno ovvero rinnovabile annualmente per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero. Il permesso di soggiorno potrà essere rinnovato al termine della misura di sostegno al reddito percepito, qualora lo straniero dimostri che il suo nucleo familiare, ai sensi dell'art. 29, comma 3, lettera b), del T.U. Immigrazione, sia in possesso delle risorse finanziarie previste dal medesimo articolo.

**CONVERSIONE PERMESSO DI SOGGIORNO DI ALTRO TIPO
IN PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI**
(art. 30 Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod.)

- a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1);
- b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
- c) Documentazione anagrafica comprovante il legame familiare.
- d) Fotocopia della dichiarazione dei redditi del familiare straniero con il quale si chiede la coesione.
- e) Certificato di idoneità alloggiativa ai sensi dell'art. 29, comma 3, lett. a), Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. rapportato alla composizione del nucleo familiare.

- NOTE: 1) L'istanza di conversione del permesso di soggiorno di altra tipologia in quello per motivi di famiglia può essere presentata:

- a) dallo straniero, regolarmente soggiornante ad altro titolo da almeno un anno che abbia contratto matrimonio in Italia con cittadino italiano o di uno stato membro dell'U.E. ovvero con cittadino straniero regolarmente soggiornante;

b) dal familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare con straniero regolarmente soggiornante in Italia;

c) dal familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno stato membro dell'U.E. residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare, cioè entro l'ultimo anno di validità del permesso di soggiorno.

2) Se la documentazione anagrafica proviene dall'estero deve essere tradotta, legalizzata e validata dalla rappresentanza diplomatica/consolare italiana del paese di appartenenza dello straniero, salvo diversamente previsto da accordi internazionali sottoscritti tra l'Italia e il Paese di appartenenza.

3) Se la documentazione anagrafica è registrata nei registri di stato civile italiani la compilazione Modulo 1 equivale ad autocertificazione.

4) I parametri di reddito, proveniente da fonte lecita, che bisogna dimostrare di possedere sono quelli fissati dall'art. 29, comma 3, lett. b), del decreto legislativo n. 286/98 e succ. mod.)

a) per 1 familiare — l'importo annuo dell'assegno sociale;

b) per 2 o 3 familiari — il doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale;

c) 4 o più — il triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale. reddito può essere provato con la copia della dichiarazione dei redditi, oppure nei casi nei quali l'ordinamento non disponga l'obbligo della dichiarazione dei redditi, con altra "obiettiva" documentazione. Per la determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

5) Per la richiesta di permesso di soggiorno per motivi di famiglia con straniero riconosciuto rifugiato politico e per coesione familiare con cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'U.E. è sufficiente produrre documentazione attestante il rapporto di parentela.

6) Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero ed è rinnovabile unitamente al permesso di soggiorno di questo ultimo.

PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO

(artt. 5, 5bis, 21, 22 del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. artt. 9,13, 14 D.P.R. n. 394/99 e succ. mod.)

a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);

b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);

c) Per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico dell'immigrazione all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato;

d) Per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato deve essere prodotta copia del contratto di soggiorno per lavoro subordinato sottoscritto tra le parti unitamente alla ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale lo stesso è stato inviato Sportello Unico Immigrazione competente, ad eccezione dei casi nei quali il contratto di soggiorno per lavoro non abbia subito alcuna variazione rispetto a quello sottoscritto al momento dell'ingresso in Italia.

NOTE:

- 1) Il permesso di soggiorno per lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. La durata del permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare la durata di un anno per un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di due anni per quello a tempo indeterminato.
- 2) Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiare può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso.
- 3) Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, non stagionale, consente l'esercizio del lavoro autonomo previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto per l'esercizio dell'attività professionale svolta e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività lavorativa in di forma autonoma, nonché l'esercizio della attività lavorativa in qualità di socio lavoratore cooperativa.